

UNIONE DI COMUNI MONTANI VALCHIUSELLA

Comuni di: Issiglio – Val di Chy – Valchiusa

Via Provinciale Valchiusella, 10 - 10039 VAL DI CHY (Città Metropolitana di Torino)

Tel 0125.783141 - Fax 0125.783320 - e-mail: tecnico@unionevalchiusella.it - pec: unionevalchiusella@pec.it

Oggetto: L.R. 09.08.1989, n. 45 e s.m.i., art. 1 - Vincolo Idrogeologico - Autorizzazione comunale in virtù di subdelega di funzioni amministrative nelle zone soggette ai disposti di cui al R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 e legge regionale 09.08.1989, n. 45

Pratica Edilizia n. 2023/36/P

Istanza Prot. n. 2900 del 23/10/2023

Richiedente: GALLO Rosanna

Oggetto della pratica: realizzazione di tratto di viabilità agro-silvo-pastorale
al servizio di esistente fabbricato

Marca da bollo € 16,00
ID n. 01230298391564
del 09.05.2024

Autorizzazione comunale N. 3/24

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E TECNICO-MANUTENTIVA

- Premesso che l'art. 82 del D.P.R. n.616/77 delega alle Regioni l'esercizio delle funzioni amministrative già esercitate dagli organi centrali o periferici dello Stato in materia di tutela di territori a vincolo idrogeologico, ed in particolare al comma 2, lettera b, del citato articolo delega espressamente le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione di opere modificative dello stato dei luoghi nelle località soggette ai disposti di cui al R.D.L. 30.12.1923 n.3267 e legge regionale 09.08.1989 n.45;
- Visto che l'art.3 della Legge Regionale 09.08.1989 n.45 nelle zone comprese negli elenchi di cui alla Legge 29.06.1939 e nelle categorie di beni di cui all'art.2 della legge regionale 09.08.1989 n.45, sub-delegano ai Comuni dotati di Piano Regolatore Generale adottato e approvato ai sensi della L.R. 05.12.1977 n.56 e s.m.i. le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni di cui al 1° comma dell'art.2 della legge regionale 09.08.1989 n.45;
- Considerato che il Comune di Valchiusa è dotato di P.R.G. approvato ai sensi della L.R. 56/77, è pertanto subdelegato al rilascio delle autorizzazioni per gli interventi specificati dal 1° comma lettera a) dell'art. 2 della legge regionale 09.08.1989 n.45;
- Vista l'istanza presentata in data 23/10/2023 prot. 0002900 dalla Richiedente signora GALLO Rosanna nata a Cuneo il 17/09/1969 c.f. GLLRNN69P57D205U, residente a Torino Via Giuseppe Baretta n.33, diretta ad ottenere autorizzazione ai sensi dell'art.3 L.R. 45/89 s.m.i. per realizzazione di tratto di viabilità agro-silvo-pastorale al servizio di esistente fabbricato in area sottoposta al vincolo idrogeologico" nel Comune di Valchiusa Regione Prà di Nant, tutto secondo le indicazioni della progettazione tecnica redatta dal tecnico geol. CHIUMINATTO Daniele con studio in Gressan (AO);
- Considerato che la zona risulta essere vincolata alle norme di tutela idrogeologica in ragione del R.D.L. 30.12.1923 n.3267 e legge regionale 09.08.1989 n.45;

- Considerato che il citato intervento rientra tra quelli disciplinati dal 1° comma lettera a) dell'art. 2 L.R. 45/89;
- Considerato che essendo l'opera finalizzata alla valorizzazione agro-silvo pastorale, ai sensi dell'art.8, comma 2 della L.R.45/1989, è esente dal versamento della cauzione;
- Visti: R.D.L. 30.12.1923 n.3267, legge regionale 09.08.1989 n.45 e la Circ. Reg. n.2/AGR del 31.01.1990;
- Accertato che le opere previste sono soggette a vincolo di cui al R.D.L. 30.12.1923 n.3267 e art.1 legge regionale 09.08.1989 n.45 ed appaiono riconducibili alla fattispecie di cui all'art.3 della predetta L.R. n.45/89;
- Verificata la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e le opere realizzate dal punto di vista delle specifiche competenze e sotto il profilo tecnico geologico e forestale e visto l'esito favorevole al rilascio della autorizzazione dell'intervento realizzato di modifica e trasformazione della superficie meglio individuata nella cartografia e negli elaborati tecnici allegati alla domanda di autorizzazione e conservati agli atti;
 - Tutto ciò premesso e richiamati i seguenti riferimenti normativi:
 - il R.D. 30/12/1923, n. 3267;
 - l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
 - l'art. 4 del D. Lgs n. 227 del 18 maggio 2001 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale";
 - il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
 - la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici e s.m.i.";
 - gli artt. 63-64 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
 - l'art. 19 della Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
 - l'art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
 - la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n° 4/AMD/2012";
 - la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione";
 - la D.D. n° 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
 - gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;
 - l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i.;

AUTORIZZA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e dell'art. 13 della L.R. 09.08.1989 n.45 e s.m.i. ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici", la signora GALLO Rosanna nata a Cuneo il 17/09/1969 c.f. GLLRNN69P57D205U, residente a Torino Via Giuseppe Baretti n.33 alla realizzazione di tratto di viabilità agro-silvo-pastorale al servizio di esistente fabbricato nel Comune di Valchiusa, Regione Prà di Nant insistente sulle particelle nn. 97, 142, 138 e 17 del foglio 7 di mappa del Comune di Valchiusa nella posizione e con le caratteristiche dimensionali e strutturali indicate e illustrate negli elaborati progettuali agli atti del Settore scrivente.

DISPONE

- che il titolare dell'autorizzazione:

- a) è esonerato dall'obbligo della costituzione della cauzione ai sensi dell'art.8 comma 2 della L.r. n° 45/89;
- b) ha versato la somma per rimboschimento previsto dall'articolo 9 della L.r. n. 45/1989 pari ad € 260,29 in data 09.05.2024 con codice IUV RF6022241300001UD10000721;

- che la presente autorizzazione:

- a) concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;
- b) è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione comunale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente espressione.
- c) si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione comunale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema.
- d) s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione comunale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del titolare dell'autorizzazione di provvedere al monitoraggio dell'intervento secondo le forme che responsabilmente riterrà più opportune al caso, al fine di verificare nel tempo la bontà dei lavori eseguiti nonché per risolvere qualsiasi situazione in attesa di cedimento o di ruscellamento potenzialmente destabilizzante la pendice.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri organi, Amministrazioni o Enti. Eventuali omissioni dei disposti della presente saranno perseguiti a termini delle vigenti Leggi.

Ai sensi dell'art. 3 comma 5 della L.R. 45/89 della presente si provvede, alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Unione per 30 giorni consecutivi ed all'invio di una copia ai Carabinieri forestali stazione di Settimo Vittone.

Ai sensi dell'art. 12 comma 2°, la presente viene altresì trasmessa alla Polizia Municipale del Comune di Valchiusa a cui competono le attribuzioni di vigilanza.

Valchiusa, lì 10.06.2024

Il Responsabile dell'Area Tecnica e Tecnico- manutentiva

(Geom. Mara Guaita)

(firmato digitalmente)

IL PRESENTE ATTO SARA' PUBBLICATO ALL'ALBO DELL'UNIONE
DI COMUNI MONTANI VALCHIUSELLA E VI RIMARRA' PER TRENTA
GIORNI CONSECUTIVI

VAL DI CHY, LI 13.06.2024

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
E AMMINISTRATIVA

(Dott. PAOLO DALL'AU)



Diritti di segreteria € 60,00

(diritti di istruttoria a favore dell'Unione di Comuni Montani Valchiusella pagati con bonifico)